REGOLAMENTO (CEE) N. 94/77 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 753/76 per quanto riguarda il termine fissato per la denaturazione del latte scremato in polvere, nonché i regolamenti (CEE) n. 1948/76 e (CEE) n. 2850/76 che mettono a disposizione dell'organismo d'intervento italiano latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 563/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1948/76 della Commissione, del 5 agosto 1976, che pone a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un primo quantitativo di latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 563/76 e modifica il regolamento (CEE) n. 789/76 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3147/76 (5), nonché il regolamento (CEE) n. 2850/76 della Commissione, del 25 novembre 1976, che pone a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un secondo quantitativo di latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 563/76 e modifica il regolamento (CEE) n. 1948/76 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 3147/76, dispongono che la fornitura di questi quantitativi deve essere effettuata anteriormente all'8 gennaio 1977 ; che, da un lato, tale termine si è rivelato troppo breve e deve essere nuovamente prorogato ; che, dall'altro lato, un quantitativo supplementare di 5 050 tonnellate deve essere messo a disposizione dell'organismo d'intervento italiano per consentirgli di soddisfare le domande degli operatori italiani ;

considerando che, a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 753/76 della Commissione, del 31 marzo 1976, che stabilisce le modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2706/76 (8), gli attestati d'acquisto e di denaturazione di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento sono rilasciati soltanto per quantitativi di latte scremato in polvere denaturati o incorporati anteriormente al 1° febbraio 1977 ; che anche tale termine deve essere prorogato, onde consentire agli operatori, particolarmente in Italia, di ottenere l'attestato ai fini previsti dal regolamento (CEE) n. 563/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 7 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 753/76, la data del « 1° febbraio 1977 » è sostituita da quella del « 1° marzo 1977 ».

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1948/76 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2850/76, i termini « anteriormente all'8 gennaio 1977 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 15 febbraio 1977 ».

Articolo 3

1. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2850/76, il quantitativo di « 7 050 tonnellate » è sostituito da quello di « 12 100 tonnellate ».

2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 2850/76 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(4) GU n. L 213 del 6. 8. 1976, pag. 16.
(5) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 19.
(6) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 19.
(7) GU n. L 88 del 1°. 4. 1976, pag. 1.
(8) GU n. L 307 del 9. 11. 1976, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Organismo d'intervento fornitore	Secondo quantitativo da consegnare (in tonnellate)		Magazzino di destinazione dell'organismo d'intervento italiano
	Totale	Quantità parziale	
BALM	7 000	2 000	Società Arsol, via del Colle, Calenzano (Firenze)
		1 000	Ditta Maga, viale Trinità, 50, Benevagienna (Cuneo)
		1 000	Soc. Liquifarm GIA, via Leonardo da Vinci, 19, Livorno
		1 000	Zoodina, Albano S. Alessandro (Bergamo)
		1 000	SpA. F.lli Martini & Co., Budrio di Longiano (Forlì) (Romagna)
		1 000	Mosa, via Dismano, 450, S. Zaccaria di Ravenna (Ravenna)
FORMA	3 000	1 000	Soc. Martini, via Emilia, 2614, Budrio di Longiano (Forlì)
		500	Soc. Maga, via Dismano, 450, S. Zaccaria di Ravenna (Ravenna)
		1 500	Ditta Molini S. Pancrazio, via Provinciale Molinaccio, 102, S. Pancrazio di Russi (Ravenna)
SER	2 100	1 050	Starzoo, via Piangipane, 4, Russi (Ravenna)
		1 050	SIMEN SpA, Castelplanio Scalo (Ancona) (Marche)